



IL GIUDICE SPORTIVO
SPORT
SENTENZA N. 8/13

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Camillo Tatozzi (componente), riunitosi in Roma il 28 febbraio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Mario La Barbera (lic. conc./cond.n. 31040).

Fatto

Con atto del 29 dicembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato sig. Mario La Barbera per violazione degli artt. 8.1 ed 8.4 RSN, perché in esito al I° Rally Terre di Pirandello (Agrigento, 8/9 ottobre 2016) aveva rivolto all'organizzatore sig. Eros Di Prima frasi ingiuriose, accusandolo di avere favorito il concorrente Di Benedetto in danno del concorrente Luigi Bruccolieri. Intimato per l'udienza del 28 febbraio 2017 e comparso dinanzi al Collegio, il sig. La Barbera ha prodotto memoria redatta dal suo difensore avv. Di Lorenzo, adducendo a propria giustificazione una pretesa provocazione del Di Prima e contestando la valenza ingiuriosa delle espressioni usate.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per mesi tre e dell'ammenda in €. 1.000,00.

Motivi della decisione

Non vi è dubbio che tra l'incolpato La Barbera ed il sig. Di Prima, organizzatore della gara, vi siano state contestazioni in esito alla gara. Il sig. La Barbera, avendo noleggiato la autovettura al concorrente Luigi Bruccolieri (n. 6), risultato secondo in classifica, ed essendo convinto che il vincitore sig. Di Benedetto fosse stato ingiustamente favorito (forse con la mancata applicazione di una penalità) ha certamente apostrofato il sig. Di Prima con espressioni al di là del consentito. Secondo il sig. Antonio Matraxia (altro concorrente, con qualifica di commissario sportivo regionale), presente al fatto, gli avrebbe detto, tra l'altro: "truffaldino ... gara di merda ...". Lo stesso incolpato, interrogato dal Giudice Unico sig. Daniele Caldara, mentre ha negato di avere usato simili espressioni, ha ammesso di avere detto al sig. Di Prima che era un buffone e che aveva rovinato la gara.

In questa sede l'incolpato ha dedotto di avere civilmente espresso riserve ed obiezioni in ordine alla formazione delle classifiche e di avere poi reagito all'atteggiamento sprezzante e provocatorio dello stesso Di Prima; ma un tale assunto è rimasto del tutto sfornito di prova.

Osserva il Collegio che, anche avendo riguardo alle sole espressioni "buffone, hai rovinato la gara", il comportamento del sig. La Barbera appare oggettivamente ingiurioso. Il fatto che tale comportamento sia stato tenuto a gara conclusa, in assenza del concorrente Bruccolieri, in ragione dell'interesse del La Barbera all'esito della gara non in quanto concorrente ma in quanto proprietario e noleggiatore della vettura n. 6, non esclude la sua responsabilità disciplinare, essendo comunque dovere di ogni licenziato ACI Sport astenersi da qualsiasi condotta diretta a ledere l'integrità morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento di manifestazioni, epilogo incluso (art. 8.4 RS.N.).



M

Il fatto, così come ricostruito sulla base delle ammissioni dello stesso incolpato, appare di modesta rilevanza. Sanzione adeguata ritiene, pertanto, il Collegio la sola ammenda in €. 500.00.

P.Q.M.

il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Mario La Barbera (lic. n. 31040) responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione dell'ammenda in euro 500.00.

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

